

**TAR Sardegna: sentenza n° 104 del 24/01/2005**  
**L'ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di**  
**competenza del Sindaco ma del Dirigente**

REPUBBLICA ITALIANA

104/2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

1/2003

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n.89 del 2003 proposto dalla Ecologica Crumbling S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sotgiu e Maria Pintore, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

il Comune di Olbia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Traina, con elezione di domicilio come da procura in atti;

il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del medesimo Comune, non costituito in giudizio;

il Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia, non costituito;

per l'annullamento

1) dell'ordinanza n. 3 del 23.10.2003, con la quale si ordina alla ricorrente la rimozione dell'eccedenza di pneumatici rispetto ai limiti di stoccaggio autorizzati dalla Regione, o dalla Provincia, o dai Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi;

2) della nota del C.P.S.I.O. n. 40028 dell'11.9.2002 del tecnico del settore ambiente del Comune di Olbia;

3) dell'ordinanza n. 1 del 17.01.2003, con la quale il Dirigente del settore lavori pubblici ambiente e servizi tecnologici ha in parte "revocato" l'ordinanza indicata al punto n. 1.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti depositata dalla ricorrente in data 8/4/2003;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la camera di consiglio del 10 novembre 2004 il consigliere Francesco Scano;

Udite le parti, come da separato verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

### **F A T T O**

La società ricorrente espone in ricorso di occuparsi del trattamento di pneumatici fuori uso mediante trasformazione degli stessi a freddo e produzione di granulati di gomma per la rigenerazione di pneumatici, presso il proprio stabilimento sito nella zona industriale di Olbia.

Precisa al riguardo che la materia prima per tale lavorazione è costituita da pneumatici fuori uso che la società raccoglie e detiene nei locali e nel piazzale di pertinenza dell'impresa, opportunamente attrezzati per evitare il pericolo di incendio, entro il limite di stoccaggio di 4.500 tonnellate. Limite che afferma aver sempre

puntualmente rispettato, posto che il ciclo produttivo non abbisogna di stoccaggi superiori alle 3.000 tonnellate circa.

Con l'ordinanza n. 3 del 23 ottobre 2002, il Dirigente del settore lavori pubblici ambiente e servizi tecnologici del Comune di Olbia ha ordinato alla società ricorrente “ il rispetto dei limiti di stoccaggio [di pneumatici] autorizzati dalla RAS, ovvero dalla Provincia di Sassari, ovvero dai Vigili del fuoco..., nonché la rimozione dell'eventuale eccedenza di pneumatici medesimi che dovrà avvenire esclusivamente mediante conferimento nei centri di smaltimento debitamente autorizzati”.

Con lo stesso provvedimento viene ordinato altresì, al dott. Carlo Lanza, quale proprietario delle aree esterne ai locali della società ricorrente, la rimozione dei pneumatici accatastati nelle aree medesime.

Avverso detta ordinanza la società ricorrente ha proposto le seguenti censure:

- 1) incompetenza;
- 2) violazione della legge 7.8.1990 n. 241;
- 3) violazione del D.L. 5.2.1997, n. 22 in riferimento all'art. 14 D.L. 8.7.2002, n. 138, convertito in L. 8.8.2002, n. 178;
- 4) violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento del fatto; difetto di istruttoria.

Con l'atto di motivi aggiunti, notificato il 21 marzo 2003 e depositato l'8 aprile 2003, la società ricorrente ha impugnato altresì l'ordinanza n. 1 del 17.01.2003 - con la quale il Dirigente del settore lavori pubblici ambiente e servizi tecnologici ha in parte “revocato” l'ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo, limitatamente

all'ordine rivolto al dott. Lanza - proponendo avverso di essa gli stessi motivi di ricorso sopra riportati.

Il Comune di Olbia ha dedotto l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2004 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

### **DIRITTO**

Con il ricorso in esame la società Ecologica Grumbling, impugna le determinazioni descritte in epigrafe con le quali il dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Olbia le ha ordinato di rispettare i “ limiti di stoccaggio [di pneumatici] autorizzati dalla RAS, ovvero dalla Provincia di Sassari, ovvero dai Vigili del fuoco..., nonché la rimozione dell'eventuale eccedenza di pneumatici medesimi [da effettuare] esclusivamente mediante conferimento nei centri di smaltimento debitamente autorizzati”.

Il ricorso non può essere accolto.

Con il primo motivo viene proposta la censura di incompetenza del Dirigente del Comune, ritenendo che la competenza spetti al Sindaco.

La censura non può essere condivisa.

Contrariamente all'avviso della ricorrente, le ordinanze impugnate non vanno qualificate come ordinanze contingibili ed urgenti, essendo state adottate in applicazione dell'art. 14 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, il cui 3° comma prevede la possibilità di adozione di apposita ordinanza per la rimozione e avvio al recupero di rifiuti abbandonati.

La disposizione di cui al 3° comma affida il potere al Sindaco ma, in virtù del principio sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di cui all'art. 107 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la norma che attribuisce la competenza al Sindaco va ora letta alla luce del nuovo principio per il quale spetta ai dirigenti tutta l'attività di gestione, tra cui è ricompresa quella sulla rimozione dei rifiuti abbandonati di cui al citato articolo 14.

Con il secondo motivo di ricorso viene proposta la censura di violazione della legge 7.8.1990 n. 241 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.

La censura non può essere condivisa.

La natura pericolosa dei rifiuti rendeva urgente l'intervento da parte del Comune; in ogni caso la società ricorrente ha avuto conoscenza del procedimento in occasione del sopralluogo effettuato in data 24.7.2002 dai vigili urbani del Comune. Come risulta dalla nota del 3.8.2002, relativa all'esito del sopralluogo, nell'occasione i vigili avevano esaminato il problema dei pneumatici presenti in azienda con l'amministratore unico della società ricorrente.

Con il terzo motivo si sostiene che i pneumatici usati non costituiscono rifiuti di cui ci si deve disfare, bensì materia prima per il ciclo lavorativo dell'azienda.

Con il quarto motivo si deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Sostiene la ricorrente che in azienda erano presenti dispositivi di sicurezza antincendio tali da garantire la sicurezza dello stoccaggio di pneumatici fino al limite di 4.500 tonnellate autorizzato, e che il quantitativo presente era inferiore a detto limite.

Le censure, così come proposte, non evidenziano illegittimità delle ordinanze impugnate.

Con queste infatti l'Amministrazione si è limitata ad ordinare il rispetto dei limiti di stoccaggio a suo tempo autorizzati e la rimozione delle sole eccedenze rispetto ad essi.

Se la società ricorrente, come afferma in ricorso, ha rispettato e rispetta i limiti di stoccaggio autorizzati, pari a 4.500 tonnellate, non subisce alcuna lesione da parte delle ordinanze impugnate, che si limitano a ribadire il rispetto di detto limite e ad imporre la rimozione delle sole eccedenze.

Ne consegue che è irrilevante nella specie verificare se i pneumatici debbano essere considerati rifiuti o materia prima, posto che l'affermato rispetto del limite, se effettivamente dimostrato, esclude per la ricorrente ogni obbligo di rimozione.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del Comune di Olbia, che liquida in complessivi 3.000 euro, ivi compresa la somma liquidata per la fase cautelare, oltre IVA e CPA come per legge,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio il 10 novembre 2004

dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l'intervento dei signori:

Lucia Tosti                      Presidente,

Silvio Ignazio Silvestri    Consigliere,

Francesco Scano                Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi: 24 gennaio 2005

Il Segretario generale f.f.